



Milano

Comune di
Milano

Settore Pubblicità
Ufficio Affissioni

TARIFFE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
Regolamento Comunale sulla pubblicità e applicazione del diritto e dell'imposta sulla pubblicità - Consiglio
Comunale 138/2008 - 272/2009 – 24/2012**

ART. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del presente Capo IV, è diretto a garantire a cura del Comune l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali ...[omissis]...

Esso è obbligatorio ed è di esclusiva competenza del Servizio Affissioni del Comune di Milano.



Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

art. 19 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: (vedi pagina successiva)
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
art. 19, comma 2 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

AFFISSIONE IN LIBERA
ESEGUITA SU TABELLE A MURO O RECINZIONE DI CANTIERE

TARIFFE FOGLIO cm 70x100 (in vigore dal 01.10.2002)

foglio	giorni	Categoria Normale	Categoria Speciale	Tariffe base per manifesti di categoria	riduzione 50% sul Diritto sulle pubbliche affissioni	Manifesti commerciali
1	10	1,74	4,34	€ 0,87	€ 1,33	€ 2,65
1	15	2,26	5,64	€ 1,13	€ 1,72	€ 3,44
1	20	2,78	6,94	€ 1,39	€ 2,12	€ 4,24
1	25	3,30	8,24	€ 1,65	€ 2,52	€ 5,03

COSTO CIRCUITO MAPPATO

INSIEME VARIABILE DI STENDARDI – TRESPOLI - DIAPASON

giorni	ridotta	intera
15	€ 3.608,00	€ 5.227,00

Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
art. 19, comma 2 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**STENDARDINI COMMERCIALI : IMPIANTO BIFACCIALE
PRENOTABILE ANCHE SINGOLARMENTE**

IMPORTO PER IMPIANTO - ESPOSIZIONE 15 GG

		TARIFFA RIDOTTA	TARIFFA INTERA
Da n° 1 a n° 24 impianti	n° 2 manifesti formato 70x100	12,43	18,08
Oltre i n° 24 impianti	n° 2 manifesti formato 70x100	10,17	15,52
Da n° 1 a n° 12 impianti	n° 2 manifesti formato 140x100	24,86	36,16
Oltre i n° 12 impianti	n° 2 manifesti formato 140x100	20,34	31,64
Da n° 1 a n° 6 impianti	n° 4 manifesti formato 140x100	50,00	72,32
Oltre i n° 6 impianti	n° 4 manifesti formato 140x100	41,00	63,28

Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

art. 19, comma 2 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

RIDUZIONI DEL DIRITTO

(art. 20 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (VEDASI ANCHE LA TRATTAZIONE DI MASSIMA N. 8443.055/2003, APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2003 e il REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E APPLICAZIONE DEL DIRITTO E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA');
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, CON IL PATROCINIO O LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO

(art. 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Applicazione del Diritto e dell'imposta sulla Pubblicità e art. 22 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

- Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- Le istanze pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata prima dei 3 mesi a far data dall'inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l'esposizione (corredate dell'avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi;
 - b) per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 1.000 fogli, formato 70x100, per una durata di esposizione minima di 10 giorni;
 - c) il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell'affissione programmata nel circuito c.d. volante, eventuali variazioni di messaggio anche parziale darà luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente
- Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio Affissioni non oltre il 5° giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l'affissione sino alla prima data disponibile.
- I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
- Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
- Nei casi di cui ai commi precedenti il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.



ART. 33 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Applicazione del Diritto e dell'imposta sulla Pubblicità e art. 22 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

- Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo diritto. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale e per il periodo di cui al D.Lgs. 507/9323.
- È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente i diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata, nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/9324.
- Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso spazi idonei al ripristino. In ogni altro caso il pagamento si intende effettuato a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e fatto salvo per il committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
- Per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. Le eventuali affissioni da effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per cento del diritto qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi.



ART. 33 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Applicazione del Diritto e dell'imposta sulla Pubblicità e art. 22 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507)

- La durata dell'affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l'affissione, su richiesta del committente, il Comune o l'affidatario nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi.
- Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento dei diritti dovuti, tali istanze dovranno essere prodotte al Servizio Affissioni nel termine di cinque giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato.
- Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. Allorché si verifichi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi e non si disponga di scorta, il Servizio Affissioni, ne da comunicazione al richiedente, anche via fax. Il Comune, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di sostituzione non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso.
- Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell'affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
- La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa.
- Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
- L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 1 anno solare dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall'Amministrazione comunale, senza alcuna comunicazione